PROFESSIONISTE IN UNIFORME CON A.I.D.I.A

SALA POLIFUNZIONALE 3º REPARTO GENIO AERONAUTICA MILITARE – BARI PALESE – Mercoledì 12 luglio 2023

"L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO"

Ing. Roberta Lala

Dirigente Ufficio per la prevenzione e sicurezza tecnica - Direzione Regionale VVF Puglia <u>roberta.lala@vigilfuoco.it</u>

Cos'è la sicurezza antincendio?

La "Sicurezza Antincendio" è una specifica caratterizzazione del più generico concetto di «Sicurezza» (dal <u>latino</u> "<u>sine cura</u>": senza preoccupazione) nell'accezione che ricomprende tutte quelle azioni mirate a far sì che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.





Tavola riproducente i Vigiles dell'antica Roma. (Archivio Servizio Documentazione Nazionale & RR.PP.)





Nel corso dei secoli si è passati da una sicurezza antincendio basata solo sull'opera di spegnimento ad una sicurezza antincendio basata sull'utilizzo strutturato di tecnologie, uomini e mezzi con un ruolo sempre più predominante dell'ingegnerizzazione di tali processi



Tanola riproducente i Vigiles dell'antica Roma. (Archivio Servizio Documentazione Nazionale & RR.PP.)

- Secondo Tacito i primi tentativi di strutturare la sicurezza antincendio furono condotti a Roma e Neapolis nel 289 a.C. con gli "Spegnitori", ovvero schiavi portatori di otri pieni d'acqua da versare su focolai di incendio.
- Nell'anno 6 d.C. l'imperatore Ottaviano Augusto, costituì un corpo speciale di guardie "Militia Vigilum", con il compito di sorvegliare le strade durante le ore notturne e proteggere la città dai frequenti incendi dovuti in particolar modo all'uso di infrastrutture in legno, all'uso di fiamme libere e alla diffusa presenza di incendiari




Tavola riproducente i Vigiles dell'antica Roma. (Archivio Servizio Documentazione Nazionale & RR.PP.)

Le prime disposizioni urbanistiche classificabili come vere e proprie "regolamentazioni in materia di prevenzione incendi" furono emanate da Nerone a seguito dell'incendio di Roma del 64 d.C.:

- divieto di costruire case più alte di 17 metri con pareti comuni,
- efficienza delle bocche d'acqua,
- costruzione di pubblici depositi di mezzi di estinzione.

Tali disposizioni, come quelle dei successivi duemila anni, riguardavano essenzialmente gli apprestamenti per lo spegnimento





Fig. 1 – "Manovre de' pompieri in un grande incendio alla maestà di Federico II" . Collezione del Museo di San Martino. Napoli, 1835 Al centro gli Ingegneri Direttori del Corpo pianificano le operazioni.

- Per quasi 20 secoli, l'ingegneria servì soprattutto a migliorare gli apprestamenti meccanici e idraulici dei mezzi
- Solo a partire dal 1800 si cominciano ad affrontare i temi della sicurezza antincendio con approfondimenti sulle cause di incendio, l'utilizzo di materiali estinguenti e il ricorso a norme di cautela particolari, come ad esempio quelle per i pubblici spettacoli.

La prevenzione incendi


La "**Sicurezza Antincendio**" è una specifica caratterizzazione della più generica Sicurezza (*dal <u>latino</u>* "<u>sine</u> <u>cura</u>": senza preoccupazione) nell'accezione di tutte quelle azioni mirate a conseguire l'obiettivo che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.




Definizione (Art. 13 D.Lgs. 139 dell'08/03/2006)

La **Prevenzione Incendi** è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Fino alla metà degli anni '80 la prevenzione incendi ha carattere puramente prescrittivo...









Italia, 1951


UK, 1952

Italia, 1986


... dal 1985 gli altri Paesi, soprattutto anglosassoni, adottano approccio prestazionale








USA, 1986



Spagna, 2006



UK, 2008



Ma perché la prevenzione incendi deve evolversi?!!! → per seguire l'evoluzione tecnologica



DMB1/07/34mm

«Approvazione®delle®norme®di®icurezza®per®da®avorazione,© l'immagazzinamento,®'impiego®o®da®vendita®di®di®minerali,®e®per®l© trasporto®degli®di®tessi»®

Titolo 2/11 art. 2872-2100): 2Autorimesse 2 classificazioni 2



DM21/2/198627

«Norme園ißicurezza園ntincendi即er園a園costruzione園園esercizio園i図 autorimesse園園imili»図



DM21/2/201727

«Approvazioneঞ্চাঞ্জিormeঞ্জecnicheঞ্চাঞ্জিrevenzioneঞ্জncendiঞ্জperॿিৎয় attivitàঞ্চাঞ্চিম্বাতনালভssa.য



Anno 21986 2

>2242milioni



<u>Anno@017</u>@

>B37@milioni@

diautomobilianatircolazione



DM 15/5/2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

per seguire l'evoluzione tecnologica serve evoluzione normativa



DMB1/07/34歴

«Approvazione Belle Borme Bil Sicurezza per Ba Bavorazione, B l'immagazzinamento, B'impiego Ba Bendita Bilb li Bininerali, ই কুল নীট trasporto Begli Bil Stessi» B

Fitolo VIII art. 1871-100): Autorimesse Classificazioni



DM@1/2/1986

Normediaicurezzaantincendiaerdaeostruzioneedeserciziodia autorimesseaminiliva





<u>Anno₹1986</u>₹ >**₹24**£milioni₽



DM 31/07/34

«Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»

Titolo VII (art. 87 - 100): Autorimesse classificazioni



Art. 65. Ubicazione

Art. 89.

Art. 90. Officine di riparazione annesse alle autorinesse.

Art. 91. Impianti di illaminazione - Parafulmina - Riscaldamento.

Art. 92. Norme speciali di costruzione

Art. 93.

Art. 94

Art. 95. Norme di esercizio.

Art. 96. Magazzini di materiali di ricambio Olivarassi lubrificanti.

Art. 97. Carbura d e loro rifornimento.

Art. 98. Par Lamento.

Art. 99 Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.

A. 100. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicon.

Auto del tempo:


- quasi tutte a benzina
- scarsa robustezza strutturale
- · parti meccaniche e relativi assemblaggi molto artigianali
- frequente rottura del circuito di alimentazione
- fuoriuscita carburante



riguarda i liquidi combustibili e/o

infiammabili







eliminare
dalla
normativa
di
prevenzione
incendi
tutto
quanto non
strettament
e attinente
con la
prevenzione
incendi

adottare misure di sicurezza antincendio più moderne, più aderenti alla realtà e che contemplino la diversa tipologia delle autovetture rispetto al passato

Approccio di tipo prestazionale



DM 1/2/1986

«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»



DM 15/5/2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

- Semplice riscontro ed applicazione di regole tecniche in cui sono già definite «a priori» dal Legislatore le misure di dettaglio da adottare per raggiungere la Sicurezza Antincendio.
- La definizione degli Scenari critici di incendio e la valutazione del Rischio sono definiti dal normatore
- Le norme e regole tecniche di tipo prescrittivo *«impongono» un livello minimo di sicurezza* attraverso specifiche misure prescrittive

Approccio di tipo prescrittivo

PREGI

- Regole tecniche di *più «facile» applicazione* da parte dei professionisti
- Minore responsabilità da parte del progettista (l'Analisi del Rischio viene svolta direttamente dal Normatore)

DIFETTI

- Nessun contributo alternativo può essere apportato dal progettista se non con lo strumento della deroga
- Notevoli casi in cui la Regola tecnica non risulta applicabile (troppo rigida)
- Le Prestazioni e la Qualità sono scelte dal Normatore in modo univoco

- Il Progettista ed il Committente possono individuare e definire il *livello di prestazione* necessario ed al progettista spetta il compito di verificarne il suo raggiungimento.
- Definizione di **obiettivi** comuni **generali**
- Maggiore dettaglio nella definizione delle condizioni che concorrono a definire il rischio presente nell'attività
- Valutazione quantitativa matematica maggiormente avanzata

Approccio di tipo prestazionale


PREGI

- *Massima flessibilità* nella progettazione con notevole contributo da parte del professionista e con assunzione di responsabilità «maggiormente certa»
- Migliore individuazione delle misure antincendio in rapporto alla specifica attività e ottimizzazione del rapporto Costi/Benefici conseguenti.
- Possibilità di supplire alle "lacune" della norma con analisi di tipo scientifico


DIFETTI

- Maggiore impegno di risorse e tempi nella fase di progettazione
- Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza in grado di mantenere il livello assunto dallo scenario di incendio definito dal progettista


... dal 1985 gli altri Paesi, soprattutto anglosassoni, adottano approccio prestazionale



UK, 1985



USA, 1986



Spagna, 2006



UK, 2008





In Italia i primi tentativi di "approccio prestazionale" risalgono al 2007...

Applicazione della FSE alla resistenza al fuoco delle strutture





Attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Citato anche nel DM 7/8/2012

... ma la vera "evoluzione" si ha nel 2015

Passaggio all'approccio prestazionale e ingegneristico alla sicurezza antincendio



ne incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legi-

slativo 8 marzo 2006, n. 139.

PRINCIPI BASE

Generalità 🛚

• Lemetodologie di progettazione sono mapplicabili matutte me attività m

Linguaggio2

• Nell Codicel sonol statil adottatil specificil termini, sigle el linguaggio decnicol

Flessibilità 2

• Sono @ proposte @ molteplici@ soluzioni@ progettuali@ prescrittive@ o@ prestazionali,@ton@possibilità,@per@l@progettista,@ti@laborare@soluzioni@ progettuali@utonome@

Standardizzazioneæd

integrazione

• Illinguaggio adottato and inea and in

Inclusione

• Leldiverseldisabilitàl(es.lmotorie,lsensoriali,lcognitive,l...),l temporaneel ol permanentilsonol partelintegrantel dellal progettazionel

Contenutibasati

sull'evidenza

• IICodice de basato Bulla de pplicazione della della

Ing. Roberta Lala - Dirigente Ufficio per la prevenzione e sicurezza tecnica - Direzione Regionale VVF Puglia

Codice di prevenzione incendi

da preambolo al decreto

OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE

- ✓ Disporre di un testo unico;
- √ Semplificare; –
- ✓ Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;
- ✓ Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;
- ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'ingegneria antincendio.

Necessità di *semplificare e razionalizzare* l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso <u>l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi</u> applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.




OBIETTIVO RAGGIUNTO quando sarà completato l'inserimento di tutte le RTV (uffici, locali di pubblico spettacolo, scuole, ospedali, attività commerciali, ecc.).



Codice di prevenzione incendi – le Regole Tecniche Verticali

- Le Regole Tecniche Verticali (RTV) sono disposizioni applicabili a una specifica tipologia di attività.
- Servono a caratterizzarla meglio fornendo <u>ulteriori indicazioni</u> rispetto a quelle già previste dal Codice.
- L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi (RTO), del quale sono parte integrante.



D. Lgs. n. 81/2008

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a consequire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire ali incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

mo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri erno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al lattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

I) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora

misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio:

criteri per la gestione delle emergenze;

 b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al

ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Norme di prevenzione incendi



Nuovi decreti ai sensi dell'art. 46

one-si valuta la normativa da utilizzare?

DM 10/3/98:

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Ing. Roberta Lala - Dirigente Ufficio per la prevenzione e sicurezza tecnica - Direzione Regionale VVF Puglia

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro


L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.

Il tavolo tecnico ha concordato nell'articolare le diverse tematiche in documenti distinti da

emanare con tre diversi Decreti.

Principali vantaggi:

- semplificazione per l'utenza
- semplificazione di gestione futura (i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

DECRETO "CONTROLLI"

DM 1 settembre 2021

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di (GU n.230 del 25-09-2021) sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

DECRETO "GSA"

DM 2 settembre 2021

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

(GU n.237 del 04-10-2021)

DECRETO "MINICODICE"

DM 3 settembre 2021

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".

(GU n.259 del 29-10-2021)

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021 Decreto «Controlli»

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

Articolato normativo

- art. 1: Definizioni
- art. 2: Campo di applicazione
- art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori
- art. 5: Abrogazioni
- art. 6: Entrata in vigore

Allegato I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

controllo manutentori di impianti, sorveglianza attrezzature ed altri sistemi attrezzature antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021 Articolato

Art. 1: Definizioni

 Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato - Qualifica -Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

 criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

• Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei *tecnici* manutentori qualificati
- modalità di qualificazione stabilite nell'allegato II
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale


Art. 5: Abrogazioni

• Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Art. 6: Entrata in vigore

• Decreto in vigore *entro un anno* dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021 Allegato I



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021 Allegato II

| Allegato II | 1.1 Generalità |
|---|--|
| Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed | 1.2 Docenti |
| altri sistemi di sicurezza antincendio | 1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore |
| | 1.4 Valutazione dei requisiti |
| - | 1.5 Procedure amministrative |

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 2 settembre 2021 Decreto «GSA»

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

Articolato normativo

- art. 1: Campo di applicazione
- art. 2: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- art. 3: Informazione e formazione dei lavoratori
- art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio
- art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- art. 6: Requisiti dei docenti
- art. 7: Disposizioni transitorie e finali
- art. 8: Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021 Decreto «Minicodice»

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008"

Articolato normativo

- art. 1: Oggetto Campo di applicazione
- art. 2: Valutazione dei rischi di incendio
- art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- art. 4: Disposizioni transitorie e finali
- art. 5: Entrata in vigore

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

| Campo di applicazione | 2 |
|-------------------------------------|---|
| Valutazione del rischio di incendio | 2 |
| Strategia antincendio | 3 |

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021 Articolato

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 5: Entrata in vigore

- Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze
- Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008)
- Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
- La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio espiosione, se richiesta
- 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
- 3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
- 4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.
- Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008
- Decreto in vigore *un anno* dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021 Allegato I – Campo di applicazione

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

APPLICAZIONE
sono considerati
luoghi di lavoro
a basso rischio
d'incendio quelli
ubicati in attività
non soggette e non
dotate di specifica
regola tecnica
verticale



- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

Art. 46. Prevenzione incendi

L La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nel luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, dell'avoro e della previdenza sociale, in relazione al fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio:
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma Z, fettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.


7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. D. Lgs. n. 81/2008 art. 46



Ing. Roberta Lala - Dirigente Ufficio per la prevenzione e sicurezza tecnica - Direzione Regionale VVF Puglia

Dal DM 12/04/2019...

| Tipologia di attività | | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti |
|-----------------------|-----------|--|--|
| Attività soggette | Senza RTV | Solo Codice | Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività |
| | Con RTV | Si può scegliere tra: Codice o Regole tradizional | i |
| Attività non soggette | | Il Codice può essere dall'applicazione delle rego | |



... al DM 03/09/2021

Riepilogando... se luoghi di lavoro

| Tipologia di attività | | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti |
|-----------------------|-----------|--|--|
| Attività soggette | Senza RTV | Solo Codice | Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività |
| | Con RTV | Si può scegliere tra: Codice o Regole tradizional | |
| Attività non sogge | ette | Il Codice può essere dall'applicazione delle rego | |

DM 3/9/21: art. 3 comma 1

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Vale anche per attività non soggette che hanno RTV e regole tecniche verticali tradizionali sottosoglia

Riepilogando... se luoghi di lavoro

| Tipologia di attività | | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti |
|-----------------------|-----------|--|--|
| Attività soggette | Senza RTV | Solo Codice | Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività |
| Names Sales | Con RTV | Si può scegliere tra: Codice o Regole tradiziona | li . |
| Attività non sogge | ette | Il Codice può essere dall'applicazione delle rego | |

DM 3/9/21: art. 3 comma 3

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche

Vale anche per luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso in attività non soggette

Riepilogando... se luoghi di lavoro

| Tipologia di attività | | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti | |
|-----------------------|-----------|--|--|--|
| Attività soggette | Senza RTV | Solo Codice | Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività | |
| | Con RTV | Si può scegliere tra: Codice o Regole tradizionali | | |
| Attività non soggette | | Il Codice può essere dall'applicazione delle rego | | |

DM 3/9/21: art. 3 comma 2

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.

DM 3/9/21: art. 3 comma 4

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

